

N. 43160 DI REPERTORIO

N. 15626 DI RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di maggio
30.5.2019

essendo le ore sedici

in Torino, al civico numero diciotto della Via Dei Mille,
innanzi a me, GRAZIA PREVETE, Notaio alla residenza di Torino,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è
comparsa la signora:

MENZIO LUCIANA, nata a Isolabella (TO) il 19 dicembre 1950 e domiciliata per la carica in Torino, Via Assietta 13/A

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di dare atto delle deliberazioni che saranno prese dall'Assemblea delle socie dell' "ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA TORINO CENTRO DI ORIENTAMENTO PER I DIRITTI DELLA DONNA " con sede a Torino (TO), Via Assietta n. 13/A, iscritta al Registro della Regione Piemonte delle Organizzazioni di Volontariato in data 10 dicembre 1996 numero 41862, codice fiscale 97549720015;

della quale ella è Presidente del Consiglio Direttivo convocata in questo luogo e quest'ora di oggi per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica e aggiornamento dello Statuto Sociale ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Su designazione delle presenti assume la presidenza dell'Assemblea la signora MENZIO LUCIANA la quale, constatato:

CHE la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale;

CHE è presente la Presidente del Consiglio Direttivo e tutte le Consigliere componenti il Consiglio Direttivo

CHE su un totale di numero ventotto associate, sono presenti o rappresentate numero ventotto associate;

DICHIARA

l'Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione e valida ed atta a discutere e deliberare sul proposto ordine del giorno conferendo a me Notaio le funzioni di segretario.

Aperta l'adunanza, prendendo la parola sull'unico punto all'Ordine del Giorno, la Presidente rammenta all'Assemblea che il Dlgs 3 luglio 2017 numero 117, Testo Unico sugli Enti del Terzo Settore, prevede che gli statuti degli enti debbano essere adeguati alle norme inderogabili del detto Dlgs entro la data prevista dal detto decreto, come modificato dal Dlgs 3 agosto 2018 numero 105 e pertanto entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs 117/2017.

Ella prosegue comunicando che il Consiglio Direttivo ha pertanto provveduto a rivedere il testo dello Statuto Sociale tenendo presente le norme del Dlgs 117/2017, anche se il testo vigente conteneva già tutti i principi di democraticità e trasparenza previsti dal Dlgs.

Dal lavoro del Consiglio Direttivo è risultato il testo che la Presidente

NOTAIO
GRAZIA PREVETE
P. 15 - 10123 TORINO
Tel. 011 5122461 - 8121325
Fax 011 51237372

legge e illustra all'Assemblea, soffermandosi sulle norme più rilevanti, in particolare è necessario inserire nella denominazione dell'Associazione l'acronimo ODV, mentre l'acronimo ETS, cioè Ente del Terzo Settore, potrà essere utilizzato solo dopo l'iscrizione nel costituendo Registro Unico Nazionale.

Al termine della sua esposizione la Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, dopo breve discussione e richiesta di chiarimenti puntualmente forniti dalla Presidente, all'unanimità, per alzata di mano,

DELIBERA

1) di modificare lo Statuto dell'Associazione secondo quanto richiesto dal Dlgs 117/2017 nel testo proposto dalla Presidente;

2) di modificare la denominazione dell'Associazione come segue:

ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA TORINO - PIEMONTE - CENTRO ANTIVIOLENZA E DI ORIENTAMENTO PER I DIRITTI DELLA DONNA ODV, siglabile TELEFONO ROSA PIEMONTE ODV;

3) di approvare il detto testo articolo per articolo e nel complesso.

Il testo dello Statuto Sociale viene da me Notaio allegato al presente atto sotto la lettera "A", visto ne varietur da me Notaio e dalla comparente, omessane la lettura per espressa dispensa della comparente.

Il Presidente infine, poichè è stato esaurito l'argomento posto all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara chiusa la discussione e sciolta l'Assemblea.

Le spese del presente atto, sua registrazione e conseguenti sono a carico dell'Associazione che chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le Organizzazioni di Volontariato per gli atti di adeguamento normativo (esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 Dlgs 117/2017).

Questo atto, scritto e dattiloscritto da me Notaio e da persone di mia fiducia su un solo foglio di cui occupa quattro pagine è stato da me letto alla comparente, la quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive alle ore sedici e minuti trenta

(ALL'ORIGINALE FIRMATO:)

MENZIO LUCIANA

GRAZIA PREVETE NOTAIO

ALLEGATO "A" NUMERO 15626 DI RACCOLTA

**STATUTO
DELLA "ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA
TORINO - PIEMONTE - CENTRO ANTIVIOLENZA E DI ORIENTA-
MENTO PER I DIRITTI DELLA DONNA- ODV"
SIGLABILE "TELEFONO ROSA PIEMONTE- ODV"**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una Associazione di volontariato senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA Torino - PIEMONTE - CENTRO ANTIVIOLENZA E DI ORIENTAMENTO PER I DIRITTI DELLA DONNA- ODV" siglabile "TELEFONO ROSA PIEMONTE- ODV", Ente del Terzo Settore.

L'Associazione potrà utilizzare l'acronimo ETS soltanto dopo l'iscrizione nel costituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha la sua sede in Torino e potrà istituire, con delibera dell'assemblea, sedi secondarie nel territorio della Regione Piemonte.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

SCOPO-OGGETTO

ARTICOLO 4

L'ente è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali e si prefigge quale scopo primario il contrasto alla violenza maschile contro le donne con le tutele opportune in campo sociosanitario, legale e in termini di ascolto, accoglienza e accompagnamento verso l'autonomia e l'affrancamento dalla violenza, nonché per l'orientamento ai diritti delle donne

ARTICOLO 5

L'Associazione, nel perseguimento delle sue finalità ed ai sensi dell'articolo 5 Dlgs 117/201, si propone di svolgere, in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale e di utilità e promozione sociale aventi ad oggetto:

- la tutela e ogni forma di contrasto alla violenza maschile sulle donne, sia essa fisica, sessuale, psicologica, economica o derivante da stalking, secondo i principi fondamentali dei centri antiviolenza che si ispirano ai saperi, alle competenze e alle procedure del Telefono Rosa;
- la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- la promozione della cultura della legalità;
- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e tese al perseguimento dei diritti delle donne offese dalla violenza maschile;
- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale,
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
- la formazione extrascolastica;
- i servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle donne vittime di violenza maschile.

L'ente esercita le seguenti specifiche attività, scaturite dal lavoro personale delle volontarie unicamente sollecitate dall'emergenza violenza allo scopo di:

creare un patto operativo fra donne che si oppongono alla violenza sessuale, fisica, psichica, psicologica, economica e morale nonché di stalking, di cui spesso, sono vittime all'interno e all'esterno delle loro case;

raccogliere attraverso lo strumento del telefono le segnalazioni e le richieste di tutela di donne che subiscono soprusi e non hanno trovato modo di liberarsi;

dare ascolto alle sofferenze, al disagio e alle difficoltà delle donne; offrire loro aiuto e orientamento in ambito sociale, psicologico, legale, della salute e della sessualità, fornendo anche concreto apporto alle azioni che intendono intraprendere, proprie dei centri antiviolenza;

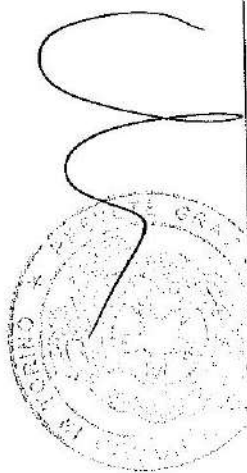
rendere visibile le violenze nascoste, non denunciate e sofferte dalle donne in silenzio;

sollecitare, sulla base di questa conoscenza, le istituzioni ed i mezzi di informazione ad intervenire affinché le vittime vengano difese e si sviluppino e diffonda la cultura della non violenza;

difendere le donne che affrontano i processi tramite l'assistenza legale, la mobilitazione delle donne ed ogni altra iniziativa giudiziaria; intervenire in proprio nei processi penali per fatti di violenza fisica, morale, psicologica, economica e/o sessuale nonché di stalking nei confronti delle donne, quale Ente rappresentativo degli interessi lesi dal reato;

avvalersi, in generale, di tutti gli strumenti processuali ed amministrativi messi a disposizione dall'ordinamento per partecipare ai momenti decisionali aventi ad oggetto interessi tutelati dall'Associazione; elaborare studi, promuovere convegni, corsi di formazione e quanto altro concorra a rimuovere le cause della violenza alle donne;

ideare, organizzare e gestire corsi di formazione sulle tematiche proprie dei centri antiviolenza e in genere corsi di formazione e addestramento destinati alle donne italiane e straniere finalizzati ad una prepa-



razione culturale, sociale e professionale, in vista di uno sbocco nel mondo del lavoro, con un'attenzione particolarmente mirata al reinserimento lavorativo delle donne dopo la separazione e al conseguimento delle pari opportunità;

promuovere la creazione di case della Donna che siano centri di informazione e di cultura femminile e assolvano il compito di aiutare le donne in difficoltà e sostenerle in tutti i modi (accoglienza diurna notturna, assistenza legale, psicologica, bancaria, ricerca di un lavoro e di un alloggio permanente).

Le attività di cui sopra sono svolte dall'ente in favore delle donne offese in qualunque modo dalla violenza maschile, di loro familiari (in particolare, minori vittime di violenza assistita) o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate.

L'attività della volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Alla volontarie possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea delle socie dell'ente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dalla volontaria possono essere rimborsate secondo quanto previsto dall'art. 17 d.lgs 117/2017.

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la volontaria è socia o associata o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'ente ha l'obbligo di assicurare le proprie volontarie ai sensi dell'art. 18 d.lgs 117/2017.

SOCIE

ARTICOLO 6

Le socie si dividono in tre categorie:

- socie fondatrici
- socie sostenitrici
- socie aggregate.

Le socie fondatrici sono le donne che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

Esse sono socie sostenitrici di diritto. Possono diventare socie sostenitrici le socie aggregate che dopo aver partecipato alle attività dell'Associazione per almeno tre mesi vengono accettate a maggioranza semplice dall'assemblea delle socie sostenitrici.

Sono socie aggregate le donne che aderiscono alle finalità dell'Associazione e che vengono ammesse con delibera del Consiglio Direttivo.

L'ammissione di una nuova socia è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di provenienza, nazionalità, religione, cultura, orientamento sessuale.

Per acquistare la qualità di socia aggregata è necessario aver compiuto la maggiore età ed accettare il presente Statuto e il Regolamento interno.

Avverso l'eventuale elezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessata entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea delle socie.

Il ricorso all'assemblea delle socie è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione all'interessata e cura l'annotazione della nuova aderente nel libro socie, dopo il versamento della quota stabilita dall'Assemblea.

All'atto del rilascio della tessera sociale la richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socia, che è intrasmissibile.

La qualità di socia è provata esclusivamente mediante la tessera sociale

ARTICOLO 7

Le socie sono tenute a pagare la quota annuale nella misura stabilita dall'Assemblea, ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Tutte le socie hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature, a partecipare alle attività dell'Associazione e alle Assemblee con diritto di voto e a prendere visione dei libri sociali con le modalità e i tempi stabili dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

L'adesione all'ente è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui infra.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione.

Le socie cessano di far parte dell'Associazione per recesso o per esclusione in caso di comportamento contrario alle finalità dell'Associazione compreso il mancato versamento della quota associativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato alla data del ricevimento.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a carico di quella socia che:

- a) danneggi gli interessi dell'Associazione, compiendo atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento;
- b) venga meno ai suoi impegni economici, tecnici e morali nei riguardi dell'Associazione;
- c) non rispetti le disposizioni del presente statuto e del regolamento interno, delle deliberazioni e delle disposizioni regolarmente emanate dagli organi direttivi dell'Associazione
- d) che assuma in nome dell'Associazione iniziative personali non concordate con gli organi dell'Associazione per le materie di rispettiva competenza.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione

Nel caso che la socia non condivida le ragioni dell'esclusione essa può presentare ricorso all'Assemblea delle socie.

La perdita della qualifica di associata comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

ARTICOLO 9

Per gli affari dell'Associazione, fino al giorno in cui il recesso o l'esclusione di ogni socia diviene efficace, la socia cessante rimane obbligata verso l'Associazione e verso i terzi per due anni dal giorno stesso in conformità dell'articolo 2530 Codice Civile.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associata o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ente.

ORGANI

ARTICOLO 10

Sono organi dell'Assemblea dell'Associazione

- a) l'Assemblea delle socie
- b) il Consiglio Direttivo
- c) la Presidente

ASSEMBLEA

ARTICOLO 11

L'Assemblea delle socie, è l'organo sovrano dell'ente, ne regola l'attività ed è composta da tutte le socie.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea si riunisce su convocazione della Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) delle associate aventi diritto di voto.

La convocazione è affissa nella sede sociale e inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutte le associate.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dalla Presidente del Consiglio direttivo o dalla Vicepresidente (ove previsto) o da altra socia appositamente eletta in sede assembleare.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti le socie anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da una componente dell'Assemblea appositamente eletta o dalla segretaria che lo sottoscrive insieme Presidente.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutte le associate che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale

Le associate possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associata che partecipa e vota.

Ciascuna associata dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un'altra associata, conferendo alla stessa delega scritta an-

che in calce all'avviso di convocazione.

Ciascuna associata può rappresentare sino ad un massimo di tre associate.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note alle socie ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 12

L'Assemblea ordinaria delle socie:

- 1) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probi-viri;
- 3) elegge e revoca le componenti dell'organo di controllo; (se previsto)
- 4) elegge e revoca, le componenti del Collegio dei Probi-viri (se previ-sto)
- 5) ratifica la sostituzione delle componenti del Consiglio direttivo di-missionarie, decadute o decedute deliberata dal Consiglio direttivo at-tingendo dalla graduatoria delle non elette;
- 6) delibera in merito ai programmi di attività;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 8) delibera sulla responsabilità dell'organo amministrativo;
- 9) delibera sull'esclusione delle associate;
- 10) delibera l'entità delle quote associative.
- 11) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni re-tribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ente.
- 12) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riser-vati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esa-me dall'organo amministrativo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'an-no per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'e-sercizio finanziario. In caso di particolari esigenze l'Assemblea ordi-naria per l'approvazione del bilancio può essere convocata nel più ampio termine di sei mesi.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto dalla maggioranza delle socie.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti gior-ni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 13

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni all'atto costitu-tivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 14

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convo-cazione con la presenza almeno della metà più uno delle socie ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle intervenute e deliberano a maggioranza delle presenti, fatta eccezione per le deli-

bere relative allo scioglimento dell'Associazione che sono valide con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutte le socie.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 15

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica per un triennio ed i cui membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo agisce collegialmente.

Delibera all'unanimità per gli atti di straordinaria amministrazione ed a maggioranza assoluta delle presenti (votanti) per gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri scelti tra le socie.

Il Consiglio Direttivo elegge tra le sue componenti, a maggioranza assoluta dei voti, la Presidente, la Vicepresidente, la Segretaria e la Tesoriera.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Alle consigliere possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ente, entro l'ammontare massimo stabilito dall'Assemblea delle socie.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in caso di sua assenza, dalla Vicepresidente o, in assenza di quest'ultima, da una componente eletta allo scopo dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato dalla Presidente ogni mese e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi delle componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura della Segretaria e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza delle componenti del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza delle presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni atto e qualsiasi opera-

zione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca;

d) designare eventuali collaboratrici per le attività sociali anche fra le non socie;

e) conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

f) assumere e licenziare il personale dell'Associazione fissandone le mansioni e le retribuzioni;

g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad enti o ad organismi federativi;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione delle socie, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale. La Presidente ha la rappresentanza legale anche in giudizio e la firma sociale dell'Associazione.

Presiede le riunioni ed è l'eventuale intestataria di autorizzazioni amministrative, che dovessero essere richieste alle autorità competenti.

La Vice Presidente collabora e sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Il fatto stesso che la Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

La Segretaria assiste il Presidente e la Vice Presidente, cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del libro soci e in genere di tutti i libri sociali obbligatori o facoltativi..

La Tesoriera cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatole.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 16

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra le socie, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'os-

servanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 Dlg.s 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Dlg.s 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate spese.

REVISORE DEI CONTI

ARTICOLO 17

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra le socie, lo stesso non può essere retribuito.

3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo.

4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi .

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica due anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive.

6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ente, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 18.

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, l'Assemblea nomina il Collegio dei probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ente e riguardanti uno o più socie , e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri, se previsto, è composto da tre donne elette dall'Assemblea tra donne che non fanno parte del Consiglio direttivo.

Le componenti del Collegio durano in carica due anni e sono rieleggibili due volte.

Il Collegio elegge al suo interno una Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza della Presidente, il Collegio è presieduto dalla componente più anziana.

Collegio si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque socie o di una socia interessata alla

vertenza.

PATRIMONIO -ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 19

Il patrimonio dell'ente, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ente trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ente;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati ;
- attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
- attività diverse secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 Dlgs 117/2017, quali prestazione di servizi di mediazione culturale.

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, alla fine di ogni esercizio verrà redatto e presentato all'Assemblea il bilancio consuntivo a norma di legge.

ARTICOLO 21

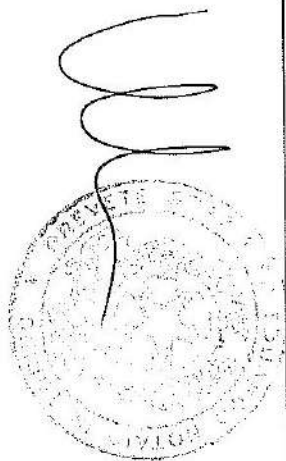
Le rimanenze attive nette risultanti dal bilancio annuale, dopo fatta la deduzione di qualunque spesa o impegno dell'Associazione, saranno accantonate a riserva straordinaria.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 22

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ente con voto favorevole di almeno tre quarti delle socie aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore



(di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del Dlgs 117/2017

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dettate dalle leggi vigenti ed in particolare le norme di cui al Dlgs 117/2017.

Visto ne varietur

Torino, lì 30 maggio 2019

(ALL'ORIGINALE FIRMATO:)

MENZIO LUCIANA

GRAZIA PREVETE NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI
LEGGE REGISTRATO A TORINO IL 4 *Giugno 2019*
AL NUMERO 6021
TORINO, LI' 24 *Settembre 2019*

